

Codice A1814B

D.D. 18 giugno 2024, n. 1288

Autorizzazione idraulica n° 1886 per lavori di manutenzione rio Nizza con taglio vegetazione e ripristino sezione di deflusso a valle della S.P. 6, in Comune di Moasca (AT). Legge Regionale n° 54/75. Importo complessivo € 15.000,00. Richiedente: Comune di Moasca (AT).



ATTO DD 1288/A1814B/2024

DEL 18/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1886 per lavori di manutenzione rio Nizza con taglio vegetazione e ripristino sezione di deflusso a valle della S.P. 6, in Comune di Moasca (AT). Legge Regionale n° 54/75. Importo complessivo € 15.000,00. Richiedente: Comune di Moasca (AT).

Con nota inviata via PEC n° 1788 in data 24/05/2024 (ns. prot. n° 26026/A1814B del 27/05/2024), il Comune di Moasca, con sede in Piazza Castello n° 2, 14050 Moasca (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00190310052, presentava richiesta di rilascio autorizzazione idraulica (ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904) per lavori di manutenzione rio Nizza con taglio vegetazione e ripristino sezione di deflusso a valle della S.P. 6, in Comune di Moasca (AT). Importo complessivo 15.000,00 €, ai sensi della Legge Regionale n° 54/75 (*Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Approvazione programma annualità 2024-2025 dell'importo di € 3.000.000,00 – Impegno di spesa e concessione contributo agli Enti gestori, individuazione modalità di gestione e definizione sezione programmatica*).

Gli interventi in progetto consisteranno in decespugliamento di entrambe le sponde del rio Nizza nel tratto compreso tra i due ponti sulla strada provinciale n° 6 e la strada provinciale n° 6/b, per una larghezza di 2,00 m, per lato e nell'alveo inciso ed una lunghezza di 250,00 m circa, in un taglio selettivo degli alberi di alto fusto in alveo ed in entrambe le sponde del rio Nizza nella zona corrispondente, nel conferimento, ad apposito impianto di trattamento autorizzato, del materiale vegetale in eccedenza, ed infine nello scavo a sezione obbligata realizzato solo in alveo con spostamento del materiale costituente ostacolo allo scorrimento del corso d'acqua che verrà spostato, spostando dal centro verso le sponde a riprofilare l'alveo con conseguente creazione di una sezione di deflusso idraulico più ampia.

All'istanza risultano allegati gli elaborati progettuali (progetto di fattibilità tecnico-economica) in formato digitale, costituiti da Relazione Tecnica, Relazione illustrativa, Studio di prefattibilità ambientale, Prime indicazioni sulla sicurezza, Calcolo sommario della spesa, Quadro economico di progetto, Rilievo di massima, Elaborati grafici e sottoscritti digitalmente dall'ing. Giovanni Guglieri, *omissis*, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Nizza iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n° 34, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Il giorno 12 giugno 2024 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Gli interventi in progetto, inquadrabili tra le attività di manutenzione idraulica finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche idonee a far defluire le piene di riferimento e a garantire la sicurezza del territorio circostante, sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del rio Nizza.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, le opere e i lavori sono ritenuti ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Nizza.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che gli interventi rientrano anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del PAI) e s.m.i.;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*" il Comune di Moasca ad

eseguire i lavori di manutenzione rio Nizza, con taglio vegetazione e ripristino della sezione di deflusso a valle della S.P. 6, in Comune di Moasca (AT), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato per imbottimento delle sponde oppure per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dell'intervento, al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- è consentita la rimozione/taglio della vegetazione esclusivamente nel tratto interessato dalla realizzazione degli interventi oggetto della presente autorizzazione ed il materiale legnoso nonché i residui di lavorazione dovranno essere immediatamente allontanati dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. ed i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del Regio Decreto n° 523/1904;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* l'inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato

della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- il personale del Comune di Moasca (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui; il Comune di Moasca è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 26280/A1814B del 28/05/2024;
- la presente autorizzazione ha **validità di 3 (tre) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

